

Legge Regionale 21 marzo 2013, n. 10

Disciplina transitoria per l'erogazione dei finanziamenti agli Enti utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità.

(BURC n. 6 del 16 marzo 2013, supplemento straordinario n. 2 del 28 marzo 2013)

Art. 1

1. Nelle more dell'emanazione di una organica disciplina normativa in materia di LSU e LPU, la Regione Calabria, nel rispetto della normativa vigente in materia, in via transitoria, garantisce il finanziamento dei progetti presentati dagli Enti proponenti e relativi all'utilizzo dei soggetti impegnati, alla data del 31/12/2012, in attività socialmente utili e di pubblica utilità, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui al successivo comma 6.
2. Le risorse finanziarie saranno ripartite dal Dipartimento regionale competente per materia utilizzando come base di calcolo, per quanto riguarda i sussidi, l'importo di cui al successivo comma 4 e, per quanto riguarda le ore integrative e gli assegni al nucleo familiare di cui al comma 3, la spesa rendicontata a tale titolo nel 2012.
3. Le risorse finanziarie devono essere utilizzate per assicurare l'erogazione del sussidio, delle ore integrative e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori di pubblica utilità, nonché l'erogazione delle sole ore integrative ai lavoratori socialmente utili già sussidiati, per il tramite dell'Inps, dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ex articolo 78, commi 2 e 3, [l. 388/2000](#).
4. La Regione Calabria equipara l'importo teorico massimo mensile del sussidio dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità a quello previsto per i soggetti impegnati in lavori socialmente utili e fissato dall'Inps con circolare 14/2013, per il 2013, in € 572,68 (cinquecentosettantadue/68).
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, per la regolamentazione del trattamento giuridico ed economico ulteriore, gli Enti utilizzatori faranno riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di LSU e LPU.
6. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale allocate all'UPB 4.03.02.02 capitolo 43020209 dello stato di previsione del Bilancio 2013 che vengono all'uopo destinate. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della [l.r. n. 8/2002](#).

Art. 2

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.